



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la nota prot. n. 2.625 del 10/04/2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Umbriatico (KR) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota di sollecito della Sezione n. 1.181 del 10/02/2020 a seguito di inadempimento dell'Ente;

VISTA la nota del Comune avente ad oggetto la richiesta di proroga del termine per il riscontro istruttorio inviata con pec del 16/05/2019;

VISTA la nota della Sezione n. 4.183 del 28/5/2019 di concessione della proroga del termine;

VISTA la nota di riscontro del Comune con nota PEC del 14/02/2021 (acquisita al prot. della Sezione al n. 5.092 del 14/05/2021);

VISTA la nota PEC della Sezione del 28/06/2021, con la quale veniva chiesto di integrare la documentazione istruttoria trasmessa dal Comune;

VISTA la nota prot. n. 1.672 dell'1/03/2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Umbriatico (KR) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018/2019;

VISTA la nota di riscontro del Comune con nota PEC del 14/02/2021 (acquisita al prot. della Sezione al n. 5.092 del 14/05/2021);

VISTA la nota prot. n. 832 dell'8/02/2022 della Sezione con la quale viene sollecitata la trasmissione della documentazione già chiesta con la precedente PEC del 28/06/2021, oltre ad integrazioni documentali afferenti all'esame dei rendiconti 2018/2019;

VISTA la nota di riscontro del Comune prot. n. 549 del 21/02/2022 (acquisita al prot. della Sezione al n. 1.050 del 21/02/2022);

VISTO il Decreto presidenziale n. 7/2022 con cui il Presidente della sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023, il relatore, Consigliere Ida Contino.

FATTO

Con nota n. 2.625 del 10/04/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Umbriatico (KR), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria,

anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

A seguito della concessione di una proroga del termine di scadenza del riscontro istruttorio (giusta nota della Sezione n. 4.183 del 25/05/2019) e di successivo sollecito da parte della Sezione formalizzato con nota n. 1.181 del 10/02/2020, il Sindaco, con PEC del 14/02/2021 ha provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione, senza tuttavia formulare un riscontro istruttorio compiuto e soddisfacente rispetto a quanto richiesto con la nota della Sezione n. 2.625 del 10/04/2019.

Successivamente, con nota n. 1.672 dell'1/3/2021 il magistrato istruttore procedeva ad acquisire le medesime informazioni richieste per gli anni 2015/2017, a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del biennio 2018-2019.

Con PEC del 14/05/2021 (prot. Corte dei conti n. 5.092 del 14/05/2021) il Sindaco ha trasmesso le tabelle richieste, senza tuttavia fornire puntuali chiarimenti rispetto ai punti contenuti nella nota della Sezione n. 1.672/2021.

Conseguentemente la Sezione, in ragione dei parziali riscontri istruttori con la nota n. 832 dell'8/02/2022 ha chiesto integrazioni documentali.

Il Comune, con nota n. 549 del 21/02/2022, ha fornito secondo modalità non pianamente esaustive riscontro alla citata nota della Sezione.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale,*

accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva “dinamica”, in modo tale che l’attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l’attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *“metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di*

controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

-l'analisi dei rendiconti degli esercizi dal 2015 al 2019: l'analisi verrà incentrata sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con le note istruttorie n. 2.625 del 10/04/2019 e n. 1.672 dell'1/03/2021.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

I. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevedendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri viene fatta a consuntivo, attraverso l'apposito "Prospetto" allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte *"il formale riferimento, secondo la lettera della legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri"* (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR; le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno inoltre affermato che *"Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio*

sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).

Premesso tutto ciò, la Sezione ha chiesto al Comune di Umbriatico, con riferimento all'esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica. Con riguardo all'esercizio 2019, si ha chiesto invece di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si fosse fatto ricorso ad indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della l. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

Il Comune ha trasmesso la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018, dalla quale emerge un saldo tra entrate e spese finali pari a 66 migliaia di euro, sicché il pareggio di bilancio viene certificato "rispettato" per un valore non negativo pari al medesimo saldo.

Per quanto attiene al 2019, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 trasmesso con la nota n. 549 del 21/02/2022 emerge un risultato di competenza positivo (W1) pari a € 48.926,10. L'equilibrio di bilancio (W2) è negativo per un importo pari a - 18.614,17; e l'equilibrio complessivo (W3) è negativo per un importo pari a - 1.132.765,20 in conseguenza del valore delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto per un importo pari a 1.114.151,03.

Nella citata nota non viene specificato se l'Ente ha fatto ricorso a indebitamento.

II. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *“bilancio di cassa”*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei *“questionari”* sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata

spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire a una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *“porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa”* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Con PEC del 14/5/2021 (acquisita al prot. della Sezione al n. 5.092 del 14/5/2021) il Comune ha trasmesso i seguenti dati relativi alla composizione del fondo di cassa al 31/12 degli anni dal 2015 al 2019.

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA					
Descrizione (Valori in euro)	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 31/12 di cui	135.732,84	0	0		0
fondi liberi	115.852,84	0	0	0	0
fondi vincolati	19.880,00	98.693,70	0	0	0

Il fondo di cassa al 31/12 dell'anno 2015 è riportato nell'importo di € 135.732,84, composto per € 115.852,84 da fondi liberi e per € 19.880,00 da fondi vincolati. Tale valore del fondo di cassa, se pur riportato nel prospetto del risultato di amministrazione deliberato con atto consiliare n. 15/2016, non trova tuttavia rispondenza con il valore di cassa rilevabile dal prospetto delle "disponibilità liquide" del SIOPE, ove, invece, risulta un importo pari a € 135.080,57 con una differenza di € 652,27. Tale discrasia scaturisce da differenti valori nei totali delle riscossioni e dei pagamenti.

Nell'anno 2016, al 31/12 il fondo di cassa deliberato dal Comune con atto n. 15/2017 ammonta a € 652,27, mentre dal SIOPE risulta un fondo di cassa pari a zero.

Negli anni dal 2017 al 2019 il fondo di cassa è sempre pari a zero e non sono indicate dall'Ente sussistenze di fondi vincolati di cassa utilizzati e non reintegrati.

A seguito di richiesta di integrazioni istruttorie, giusta nota della Sezione prot. n. 832 dell'8/2/2022, il Comune, con nota n. 549 del 21/02/2022 ha trasmesso la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 4 dell'8/1/2018 con la quale viene dichiarata l'assenza, nel fondo di cassa al 31/12/2017, di somme con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 180 comma 3, lett. d). Risulta poi una successiva determinazione con la quale sono totalmente smentiti tutti i precedenti dati certificati; infatti, nell'atto n. 27 del 14/02/2022 viene rappresentata la seguente situazione dei fondi vincolati:

EVOLUZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA	
Giacenza di cassa vincolata al 31/12/2015	10.441,53
Giacenza di cassa vincolata al 31/12/2016	-11.319,87
Giacenza di cassa vincolata al 31/12/2017	-19.696,63
Giacenza di cassa vincolata al 31/12/2018	141.051,30

Per l'anno 2019 viene dato atto che il fondo di cassa al 31/12/2019 è pari a € 125.975,45.

La Determinazione, si legge nella parte motiva, viene adottata in ossequio al paragrafo 10.6 del principio contabile (allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) e alle linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto n. 31/2015.

Ebbene, risulta del tutto evidente lo stato di confusione e di reiterate violazioni che ha caratterizzato la gestione delle entrate con specifica destinazione confluite nella cassa dell'Ente. Inoltre osservare che i dati di cassa rappresentati con la determinazione in argomento non trovano riscontro con le risultanze delle disponibilità liquide del SIOPE, in particolare per gli anni 2015, 2018 e 2019.

Con riferimento al ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL, i dati esposti nella seguente tabella sono trasmessi dal Comune e presentano alcune irregolarità contabili di seguito esposte.

UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
Descrizione (Valori in euro)	2015	2016	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	193.437,00	349.687,00	215.130,00	1.342.707,00	260.707,20
Importo dell'anticipazione di tesoreria incassata nell'esercizio				319.046,76	
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12				473.380,38	
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	2.283,00	1.481,70	3.706,31		

Dall'esame delle scritture contabili (Certificati consuntivi e scritture contabili trasmesse in sede istruttoria) e dai dati di cassa del SIOPE emerge che nell'anno 2015 a fronte di impegni e pagamenti al Titolo 5 per "chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere" pari a € 1.061.230,82, non risulta il correlato importo degli accertamenti al titolo 7 delle entrate. Le descritte scritture risultano, oltre che dal certificato al conto consuntivo, anche dal rendiconto del tesoriere trasmesso dal Comune in sede istruttoria. Ulteriore anomalia è rappresentata dal fatto che dal SIOPE non emergono movimenti per anticipazioni di tesoreria.

Nel 2016 il Comune ha contabilizzato alla missione 60 - programma 1 - impegni per € 493.026,95 e pagamenti in c/competenza per € 460.011,38, rilevando un residuo passivo da esercizio di competenza pari a € 33.015,57. A fronte di tali movimenti, nell'entrata, al correlato titolo 7 - Tipologia 100 *"Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"*, non risulta alcun movimento contabile. Sul SIOPE non risultano le riportate evidenze di cassa della parte spesa risultanti invece nel rendiconto approvato dal Comune.

Nell'anno 2018, gli accertamenti contabilizzati a titolo di anticipazioni da istituto tesoriere ammontano a € 857.736,41 e le riscossioni a € 676.783,17, i correlati impegni risultano pari a € 869.326,62 e i pagamenti a € 707.032,84. Anche in tale esercizio viene rilevato un residuo passivo pari a € 162.293,78 corrispondente allo scoperto di cassa con il tesoriere che va ad aggiungersi a quello proveniente dall'esercizio 2016 di € 33.015,57 non rimborsato.

Oltre alle rilevate anticipazioni non rimborsate, dai valori della competenza testè esposti (accertamenti e impegni), emerge la mancata equivalenza delle partite.

Sempre con riferimento ai movimenti dell'anticipazione di tesoreria dell'anno 2018, dalle evidenze contabili dell'entrata emerge che a fronte di una previsione definitiva della competenza di € 1.342.707,00, l'Ente ha accertato, come sopra riportato l'importo di € 857.736,41, ha registrato economie della competenza per un importo pari a € 484.970,59, generando un residuo attivo pari a € 180.953,24. Tale residuo, risulta eliminato soltanto in sede di rendiconto 2019.

Le operazioni contabili afferenti ai movimenti delle anticipazioni di tesoreria sopra riportate, sono state attuate dall'Ente in violazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria paragrafo 3.26 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. Tali movimenti, sottostanti alle risultanze definitive dei rendiconti, hanno direttamente influenzato la veridicità e l'attendibilità dei risultati di amministrazione approvati dall'Ente nelle rispettive annualità.

Nell'esercizio 2019 non si rilevano movimenti per anticipazioni di tesoreria.

Le anticipazioni di liquidità

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità, il Comune, in riscontro alla nota della Sezione n. 2625 del 10/4/2019 relativa all'esame dei rendiconti 2015/2017 ha trasmesso la seguente tabella contenete le anticipazioni erogate.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1 ^a tranche	326.802,00	326.802,00	326.802,00		281.726,00
D.L. n. 35/2013 2 ^a tranche	328.047,20	328.047,20	328.047,20		292.899,75
D.L. n. 102/2013	343.542,12	343.542,12	343.542,12		308.003,28
D.L. n. 66/2014 art. 31	124.214,70	124.214,70	124.214,70		111.793,23
D.L. n. 66/2014 art. 32					
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	479.064,90	479.064,90	479.064,90		447.127,24

Dalla tabella sopra esposta emerge che il Comune ha ottenuto le seguenti anticipazione di liquidità: ai sensi del D.L. n. 35/2013 per un importo complessivo di € 654.849,20; ai sensi del D.L. n. 102/2013 un importo pari a € 343.542,12; con il D.L. n. 66/2014 l'importo di € 124.214,70 e con il D.L. n. 78/2015 l'importo di € 479.064,90. Le anticipazioni erogate all'ente ammonterebbero complessivamente a € 1.601.670,92.

In riscontro alle citate note istruttorie e alle successive note di sollecito della Sezione, il Comune non ha specificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni erogate, l'avvenuta sterilizzazione in bilancio, l'indicazione dei piani di rimborso e l'allocazione in bilancio delle quote annuali e dei correlati interessi passivi. Dall'esame delle scritture contabili degli esercizi dal 2013 al 2016 (banche

dati Sirtel-Corte dei conti e Finanza locale) non emergono valori contabilizzati nel titolo 5° dell'entrata e 3° della spesa o 6° e 4° nel nuovo schema armonizzato dei bilanci, coerenti con i valori delle anticipazioni erogate all'Ente.

Dalle scritture contabili, infatti, emergono i seguenti valori.

	Acceramenti Titolo 5° / 6°	Riscossioni Titolo 5° / 6°	Impegni Titolo 3° / 4°	Pagamenti titolo 3° / 4°
Rendiconto 2013	416.938,40	416.938,40	56.810,89	56.810,89
Rendiconto 2014	353.042,01	353.042,01	60.587,66	60.587,66
Rendiconto 2015	428.920,84	428.920,84	79.255,81	79.255,81
Rendiconto 2016	-	-	61.055,93	61.055,93
Totale	1.198.901,25	1.198.901,25	257.710,29	257.710,29

Non risulta dunque, che l'ente abbia provveduto sin dal risultato di amministrazione all'1/1/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui e fino al rendiconto 2018 ad accantonare nel risultato di amministrazione il c.d. "Fondo anticipazione di liquidità" al fine di sterilizzare le entrate derivanti dalle anticipazioni, né risultano riportati nella gestione dei residui passivi i correlati valori delle entrate accertate e riscosse.

Considerazioni conclusive

Le anomalie rilevate nella gestione delle entrate con specifica destinazione evidenziano l'inosservanza reiterata del paragrafo 10.6 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. In particolare, emerge la violazione dell'art. 195 del TUEL per il reiterato utilizzo di fondi vincolati e non reintegrati considerate le consistenze di cassa pari a zero nei vari rendiconti esaminati.

La mancata equivalenza dei valori degli accertamenti e degli impegni afferenti alle anticipazioni di tesoreria nei rendiconti 2015, 2016 e 2018, unitamente alle ulteriori anomalie rilevate nelle medesime scritture contabili, oltre a configurare la violazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria paragrafo 3.26 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ha determinato per i medesimi esercizi l'inattendibilità dei risultati di amministrazione accertati, con la conseguenza di avere conseguito, nei medesimi esercizi, significativi squilibri di competenza. Ulteriori fattori di criticità gestionale sono rappresentati dalle discrasie rilevate tra le scritture dell'Ente e i dati presenti sul SIOPE.

In ragione delle criticità e violazioni emerse, la situazione di cassa dell'Ente assume particolare gravità derivante da condizioni di squilibri finanziari nella gestione dei bilanci. La persistenza di scoperti di tesoreria e fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti rappresentano condizioni irreversibili di deficitarietà strutturale.

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità, dalle scritture contabili non emergono nei vari esercizi movimenti finanziari equivalenti ai valori delle anticipazioni di liquidità erogate. Non emerge inoltre che l'Ente abbia sterilizzato in contabilità gli effetti espansivi della spesa conseguenti alle entrate derivanti dalle anticipazioni incassate.

III. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi dal 2015 al 2019.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			85.638,56			135.732,84			0,00
Riscossioni	747.947,64	3.397.424,37	4.145.372,01	213.020,81	1.221.151,48	1.434.172,29	70.293,44	1.385.333,16	1.455.626,60
Pagamenti	698.639,95	3.396.637,78	4.095.277,73	372.602,38	1.196.650,48	1.569.252,86	207.867,94	1.247.758,66	1.455.626,60
saldo di cassa al 31/12			135.732,84			652,27			0
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate			0			0			0
Fondo cassa al 31/12			135.732,84			652,27			0
Residui attivi	314.920,85	1.847.981,32	2.162.902,17	419.473,56	413.088,55	832.562,11	483.230,69	566.686,70	1.049.917,39
Residui passivi	200.121,05	1.653.360,45	1.853.481,50	182.891,71	339.604,28	522.495,99	139.129,67	239.832,82	378.962,49
FPV spesa corrente			0			0			0
FPV spesa conto capitale			0			0			365.000,00
Risultato amministrazione 31/12			445.153,51			310.718,39			305.954,90

Gestione 2018			Gestione 2019		
residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
		0			0
126.307,29	1.464.864,90	1.591.172,19	278.063,16	2.067.503,14	2.345.566,30
134.345,83	1.456.826,36	1.591.172,19	483.153,79	1.862.412,51	2.345.566,30
		0			0
		0			0
923.610,10	733.288,32	1.656.898,42	1.197.882,02	879.538,76	2.077.420,78
244.616,66	884.788,90	1.129.405,56	467.062,32	493.098,49	960.160,81
		0			20.602,47
		0			522.002,33
		527.492,86			574.655,17

Il risultato di amministrazione, nel biennio all'esame, presenta formalmente una evoluzione positiva, con un importo di € 445.153,51 al 31/12/2015, di € 310.718,39 al 31/12/2016, di € 305.954,90 al 31/12/2017, di € 527.492,86 al 31/12/2018 e di € 574.655,17 al 31.12.2019.

Tuttavia, dall'esame delle scritture contabili emergono ulteriori fattori di criticità rispetto a quelli già emersi in sede di esame delle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al punto che precede, che, come detto, hanno inficiato la veridicità dei risultati di amministrazione.

Dal predetto esame è emerso che i valori finanziari della competenza afferenti ai “servizi per conto terzi e partite di giro” nei rendiconti 2015, 2016 e 2017 non sono rilevati nel rispetto dell’equivalenza delle partite contabili. Ciò costituisce violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, oltre che inficiare l’attendibilità e veridicità delle scritture di chiusura dell’esercizio finanziario e le risultanze del rendiconto.

Dai dati presenti in banca dati “Finanza locale”, quindi dal certificato al rendiconto trasmesso al Ministero dell’Interno, risulta che, nell’anno 2015, a fronte di accertamenti pari a € 1.354.298,06, il valore degli impegni presenti nel rendiconto formalmente approvato secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996 è pari a € 1.356.641,76.

Per gli anni 2016 e 2017 i valori risultanti nei rendiconti secondo lo schema armonizzato a regime sono esposti nella seguente tabella e sono tratti dalla Banca dati Finanza locale e dalle scritture contabili trasmesse dal Comune in sede istruttoria.

	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Accertamenti Titolo. 9	854.126,95	748.352,07	99.622,18	1.396.336,87
Impegni Titolo. 7	263.114,73	747.685,57	99.622,18	1.396.336,87
Differenza	591.012,22	666,50	0,00	0,00

Dai dati emerge che nell’anno 2016 la differenza è pari a € 591.012,22, mentre nell’anno 2017 è pari a € 666,50. Negli anni 2018 e 2019 risulta rispettata l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni, anche se il valore dell’anno 2019, pari a € 1.396.336,87 appare anomalo in quanto eccessivamente elevato.

Il Fondo pluriennale vincolato

Dai prospetti dei risultati di amministrazione trasmessi dal Comune gli unici valori del FPV sono quelli determinati in sede di rendiconto 2017 e 2019, rispettivamente pari a € 365.000,00 e a € 542.604,80 di cui € 522.002,33 di parte capitale e € 20.602,47 di parte corrente.

Tuttavia, dall’esame della documentazione contabile e amministrativa del rendiconto 2019 trasmessa dal Comune, sono emersi i seguenti elementi: nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione deliberato dal Comune con atto consiliare n. 7/2020 non sono rilevati i FPV di parte corrente e di parte capitale,

risulta conseguentemente un diverso risultato di amministrazione di cui alla lettera "A" pari a € 1.117.259,97. L'Organo di revisione, tuttavia, nella relazione sul conto, espone la consistenza del FPV nei valori sopra riportati. Anche i dati contabili trasmessi alla BDAP rilevano nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione il FPV di parte corrente di € 20.602,47 e di parte capitale pari a € 522.002,33, con un valore del risultato di cui alla lettera "A" pari a € 574.655,17. I medesimi valori dei fondi sono riportati tra gli aggregati rilevanti ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio nel prospetto relativo agli equilibri finanziari del rendiconto 2019.

Dal prospetto allegato b) del Fondo pluriennale vincolato al Rendiconto 2019 trasmesso dal Comune alla BDAP, risulta determinato il FPV di parte corrente derivante da spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 per un importo di € 20.602,47 formatosi alla Missione 01 – Programma 02 Segreteria generale. Risulta inoltre il FPV di parte capitale complessivamente pari a € 522.002,33 derivante da spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 alle Missioni 04, 06 e 10.

Infine, sempre dall'esame dei dati contabili presenti sulla BDAP emerge che il Comune ha iscritto in entrata del bilancio di previsione 2020 i FPV parte corrente e parte capitale determinati in sede di rendiconto 2019 nei valori sopra riportati.

Le esposte discrasie nei documenti afferenti al rendiconto 2019 assumono rilevanza sia sul piano formale che sostanziale, determinano infatti la contestuale inattendibilità delle informazioni contabili esposte nei diversi documenti contabili e la non attendibilità dei dati riportati nella deliberazione adottata dall'Organo consiliare n. 7/2020.

Il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015

Il Comune, con la deliberazione della Giunta comunale n. 21 dell'1/7/2015 ha approvato ai sensi dell'art. 3 comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 il riaccertamento straordinario dei residui. Dalla deliberazione e dall'allegato parere dell'Organo di

revisione emerge che all'esito dell'attività svolta viene conseguito un risultato di amministrazione (parte disponibile) negativo pari a € -415.746,96. Non può non rilevarsi che nel prospetto dimostrativo del predetto risultato (allegato 5/2), risulta quale unica componente tra le quote accantonate quella del FCDE per un importo pari a € 294.703,86. Non risultano pertanto accantonamenti a titolo di Fondo contenzioso (paragrafo 5.2 lett. f) del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), a titolo di Indennità di fine mandato e in particolare non risulta l'accantonamento del Fondo relativo alle anticipazioni di liquidità erogate al Comune per gli importi esaminati al punto che precede della presente deliberazione afferente all'esame della situazione di cassa.

Non risultano infine costituite quote vincolate relative alle varie fattispecie previste nel citato prospetto.

Con successivo atto consiliare n. 8 del 26/08/2015, viene contestualmente deliberata l'approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 e il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui alla deliberazione di giunta n. 21/2015, secondo un piano trentennale con quota annua pari a € 13.858,24.

Dall'esame delle scritture contabili degli anni dal 2015 al 2019, alla prima voce delle spese *"Disavanzo di amministrazione"* non risulta prevista nessuna quota di ripiano del predetto disavanzo.

Il Comune ha trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE					
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017	Gestione 2018	Gestione 2019
Parte accantonata	0,00	279.013,70	304.510,05	428.281,70	1.609.973,00
di cui					
x FCDE	180.645,29	279.013,70	304.510,05	428.281,70	503.153,66
x FAL		0			1.067.803,34
x contenzioso					
x indennità fine mandato					
x perdite società partecipate					
x altri fondi spesa e rischi futuri					4.016,00
Parte vincolata	428.920,84	0	0	0	0
di cui					
x leggi e principi contabili	428.920,84	0	0	0	0
x trasferimenti	0	0	0	0	0
x contrazione mutui	0	0	0	0	0
x vincoli attribuiti dall'Ente	0	0	0	0	0
x altro	0	0	0	0	0
Parte destinata ad investimenti	0	0	0	0	0
Totale parte disponibile	16.232,67	31.704,69	1.444,85	99.211,16	-1.035.317,83

Il prospetto relativo alla composizione dei risultati di amministrazione trasmesso dal Comune espone per gli anni dal 2015 al 2018 risultati positivi della parte disponibile, i valori accertati sono pari a € 16.232,67 nel 2015, a € 31.704,69 nel 2016, a € 1.444,85 nel 2017 e a € 99.211,16 nel 2018. La parte disponibile del risultato di amministrazione dell'anno 2019 è accertata con un valore negativo pari a € - 1.035.317,83.

Dall'esame dei dati emerge che tra le componenti del risultato di amministrazione delle annualità all'esame, con esclusione del 2015, non vi sono contabilizzate quote vincolate, tale condizione appare particolarmente anomala in considerazione della presenza di fondi di cassa vincolati seppur non correttamente quantificati per come rilevato al precedente punto relativo all'esame della situazione di cassa. Nell'anno 2015 è rilevata una quota vincolata per un importo pari a € 428.920,84, da una verifica effettuata sui movimenti del SIOPE è emerso che tale importo è derivato da riscossioni del titolo 5° (o 6° nel rendiconto armonizzato) dell'entrata nel mese di dicembre 2015 e trova riscontro le scritture dell'Ente. Non appare tuttavia chiaro se tale flusso sia derivato dalla contrazione di indebitamento

o dall'incasso di una tranches di anticipazione di liquidità, considerato che gli impegni de titolo 2° della spesa ammontano a € 3.014.549,77.

Posto quanto sopra rilevato, che si pone a base della inattendibilità del rendiconto 2019, vi sono ulteriori aspetti che richiedono i seguenti approfondimenti.

Il FAL

Come già riportato nell'ambito dell'analisi della situazione di cassa, dall'esame delle scritture contabili non emerge che l'ente abbia provveduto a costituire il FAL nei rendiconti dal 2015 al 2018. Inoltre, non risulta riportato nella gestione dei residui passivi nessun importo riconducibile in termini di valore alle anticipazioni erogate al Comune. La mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ha determinato, nei bilanci interessati, effetti espansivi di spesa, oltreché la non veritiera rappresentazione dei risultati di amministrazione.

Solo nel 2019, il Comune ha costituito il FAL per un importo pari a € 1.067.803,34. Tuttavia, con riferimento a tale importo occorre rilevare che l'Ente in sede istruttoria non ha prodotto alcun documento utile (es. piani di ammortamento delle anticipazioni) al fine di consentire alla Sezione di riscontrarne l'attendibilità.

Passando alla formazione di eventuale disavanzo da Fal, occorre svolgere le seguenti considerazioni.

Il risultato di amministrazione (parte disponibile) dell'esercizio 2019 accertato con la deliberazione consiliare n. 7/2020 è pari a € - 492.713,03.

Invero, tale dato è errato ; e, infatti, l'importo del risultato di amministrazione primario lettera "A" indicato dall'Ente in sede istruttoria, è pari a € 574.655,17, la cui parte disponibile lettera "E", al netto del FCDE di € 503.153,66, del FAL pari a € 1.067.803,34, del fondo contenzioso pari a € 35.000,00 e degli altri accantonamenti pari a e 4.016,00, è pari a € -1.035.317,83. Tali valori, peraltro, coincidono con quelli trasmessi dal Comune alla BDAP.

Ciò posto, nella parte descrittiva della citata deliberazione di approvazione del rendiconto 2019, correttamente, non è stato fatto alcun riferimento alla formazione di disavanzo derivante dalla costituzione del FAL ai sensi dell'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019. Peraltro, nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019, vi è

l'attestazione che il Comune, ai sensi dell'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019, non ha registrato un disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente.

Tuttavia, su tale aspetto, emergono contraddizioni dichiarative nei questionari sui consuntivi trasmessi dall'Organo di revisione. Infatti, al punto 14.1 del questionario relativo al consuntivo 2017 viene attestato che "l'Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al FCDE. Mentre nel questionario relativo al consuntivo 2019, al punto 11 viene attestato che "l'Ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 nell'anno 2015 e che l'importo del Fondo anticipazione di liquidità utilizzato ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, ai fini dell'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione è pari a € 1.067.803,34". Esattamente l'importo corrispondente al FAL costituito in sede di rendiconto 2019.

Ebbene, a prescindere da quanto dichiarato nei questionari, questa Sezione ritiene di poter affermare che l'Ente non ha mai accantonato il FAL nel risultato di amministrazione per come sopra rilevato ai sensi dell'ex art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015; tale convincimento è supportato dal fatto che il FCDE accantonato nei vari rendiconti è assolutamente incapiente rispetto all'importo delle anticipazioni erogate e quindi al FAL, sicchè, di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto comunque accantonare la differenza.

Tuttavia, si ribadisce, mai nessun importo è stato accantonato.

Correttamente, dunque, l'Ente non ha deliberato alcun ripiano ex art. 39 ter del d.l. 162/2019.

Questa Sezione, però, deve rilevare che il Comune di Umbriatico, pur avendo dichiarato di non avere conseguito il peggioramento del risultato di amministrazione nell'anno 2019 rispetto al 2018 per effetto della costituzione del FAL ai sensi dell'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019, ha avuto accesso al contributo di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. 73/2021. Infatti, a seguito del riparto del fondo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021, il Comune di Umbriatico risulta destinatario di un contributo di € 258.395,00; tale contributo è

finalizzato alla riduzione del disavanzo conseguito a seguito della costituzione del FAL ai sensi del citato articolo 39-ter.

Ebbene, sul punto, la Sezione **auspica che l'Ente, in via prudenziale, accantoni ai sensi dell'art. 167, comma 3 del TUEL, una somma idonea a mitigare il rischio della possibile restituzione dell'importo al Ministero.**

La disposizione testè citata consente agli Ente di stanziare nella missione "*fondi e accantonamenti*", all'interno del programma "*Altri fondi*", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali per preservare gli equilibri futuri, di bilancio.

Si tratta di accantonamenti differenti rispetto al fondo contenzioso (principio 5.2 n. 3, lettera h del principio contabile) il quale impone, invece, la costituzione di un accantonamento in presenza di rischi da contenzioso.

Il FCDE

Con riferimento al FCDE, il Comune, con la nota n. 549 del 21/02/2022 ha trasmesso i prospetti (allegato "c" al rendiconto) relativi alla composizione dell'accantonamento nei rendiconti dal 2015 al 2019. I dati relativi alle entrate considerate dall'Ente ai fini del calcolo, non sono idonei in quanto non sono analitici per singola entrata considerata ma riportano i totali per tipologia. Dall'esame dei prospetti emerge, in ogni caso, una evidente sottostima dei fondi rispetto allo stock dei residui attivi correnti risultanti nei rendiconti. Nel 2015, per esempio, sul totale dei residui attivi riportati dall'Ente per un importo pari a € 1.923.844,07 l'accantonamento è pari a € 180.645,29, circa il 9%; nel 2016 l'accantonamento è pari a € 279.013,70 su uno stock di residui considerati dall'Ente pari a € 582.294,94 con una percentuale del 48% circa. Nel 2017 i residui sono pari a € 996.530,72 e l'accantonamento di € 304.510,05 con una percentuale del 30,56%. Nel 2018 i residui sono pari a € 1.163.945,75 e l'accantonamento è pari a € 428.281,70, la percentuale è del 36,80%. Nel 2019 i residui attivi sono pari a € 3.500.757,23 con una percentuale di accantonamento a fondo del 14,37%, pari a € 503.153,66.

Riguardo al metodo di calcolo degli accantonamenti, questa Sezione, con nota istruttoria n. 832 dell'8/2/2022 ha chiesto all'Ente di specificarne il metodo adottato per ciascuna annualità dal 2015 al 2019.

Il Comune, con la nota n. 549 del 21/02/2022, ha comunicato che “il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è quello della media semplice”; quindi il metodo utilizzato è stato quello ordinario.

L’approfondimento istruttorio muoveva dall’esigenza di ottenere un chiarimento atteso che dall’esame degli atti emergevano difformità di attestazioni da parte dell’Organo di revisione, e soprattutto dal fatto che il Comune, in sede di rendiconto 2019, aveva accertato l’emersione di un disavanzo derivante dal diverso metodo di calcolo del FCDE con conseguente applicazione dell’art. 39-quater del D.L. n. 162/2019.

Nello specifico, emergeva che l’Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2015 non indicava il metodo di calcolo del FCDE, mentre nel questionario inviato alla Corte attestava che il metodo era quello semplificato; nel questionario e nella relazione al rendiconto 2016 specificava che il metodo adottato dall’Ente era quello semplificato; nella relazione al rendiconto 2017 indicava che il metodo era quello ordinario, mentre nel questionario specificava che il metodo era quello semplificato; nella relazione al rendiconto 2018 indicava come metodo di calcolo del FCDE adottato dall’Ente quello ordinario.

La necessità di chiarire il metodo di calcolo è scaturita dal fatto che il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 3/08/2020, ha inteso quantificare al 31.12.2019, un maggior disavanzo da FCDE in € -11.347,49, disavanzo da ripianare ai sensi dell’art. 39 -quater del d.l. 162/2019.

Il calcolo esposto nella citata deliberazione è il seguente:

ND	Descrizione	Importo
1	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione Rendiconto 2018	428.281,70
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2019 (previsioni definitive)	63.524,27
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2019 (1+2-3)	491.805,97
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019	503.153,46
6	Disavanzo da ripianare (dal 2021 e in massimo 15 esercizi)	- 11.347,49

L’art. 39-quater comma 1 del D.L. n. 162/2019 stabilisce che: *“Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019,*

determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti".

Ebbene, come emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della norma, la disposizione disciplina esclusivamente l'ipotesi di un maggiore disavanzo al 31.12.2019 da FCDE derivante dal passaggio del metodo di calcolo del fondo da "semplificato" a "ordinario".

Ciò posto, il comune di Umbriatico, proprio in ragione di quanto è emerso dall'istruttoria, e cioè avendo chiarito che il metodo di calcolo del FCDE in tutti gli anni (2015 - 2018), è stato quello ordinario, non può procedere al ripiano del maggior disavanzo da FCDE secondo la modalità indicata dall'art. 39 quater.

Il Fondo contenzioso

L'Ente ha accantonato al 31.12.2019, a titolo di fondo contenzioso, la somma di € 35.000,00.

La Sezione, con la nota n. 832/2022 ha reiterato la richiesta al Comune di trasmettere una relazione sullo stato del contenzioso afferente agli anni dal 2015 al 2019 contenente le valutazioni in ordine al grado di soccombenza per ciascuna controversia, ciò al fine di poter valutare presuntivamente l'attendibilità dell'accantonamento.

Il Comune non ha trasmesso la richiesta relazione, limitandosi con la nota n. 549/2022 alla seguente precisazione: "le risorse relative al fondo rischi e contenzioso risultano accantonate nel risultato di amministrazione a partire dall'esercizio 2019, per un importo pari a euro 35.000,00. Non si è a conoscenza di contenziosi in essere non chiusi per gli anni di riferimento".

Il riscontro fornito dal Comune non è esaustivo e non soddisfa le esigenze istruttorie della Sezione.

Considerazioni conclusive

In considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione rileva quanto segue:

- a) la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 in materia di equivalenza e contabilizzazione dei movimenti dei servizi per conto terzi e partite di giro nei rendiconti 2015, 2016 e 2017, con conseguente inattendibilità dei risultati di amministrazione primari (di cui alla lett. A dei prospetti);
- b) inattendibilità del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione esposto nella deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell'anno 2019, la n. 7/2020, in conseguenza della mancata indicazione del FPV;
- c) mancato ripiano, nelle annualità esaminate, del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui accertato con la deliberazione della Giunta comunale n. 21 dell'1/7/2015;
- d) mancata costituzione del Fondo anticipazione di liquidità in sede di determinazione del risultato all'1/1/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui e nei successivi rendiconti degli anni dal 2015 al 2018, con conseguente espansione di spesa e inattendibilità del valore della parte disponibile accertata;
- e) anomala attribuzione all'Ente del contributo di cui all'art. 52 del D.L. n. 73/2021, pur non avendo formalmente e contabilmente rilevato tra le componenti del disavanzo accertato in sede di rendiconto 2019 quella derivante dalla costituzione del FAL (art. 39-ter del D.L. n. 162/2019);
- f) errata applicazione dell'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019 a seguito del disavanzo accertato in sede di rendiconto 2019, in conseguenza della non sussistenza della condizione prevista dal medesimo articolo per accedere al ripiano del disavanzo nel termine massimo di quindici annualità in luogo delle tre previste dall'art. 188 del TUEL;

- g) inattendibilità dell'accantonamento del fondo contenzioso effettuate in sede di rendiconto 2019, in conseguenza della mancata applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 5.2 lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

IV. RISCOSSIONI DI COMPETENZA E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Dai dati trasmessi dall'Ente e riferiti agli anni dal 2015 al 2019 la situazione delle riscossioni appare particolarmente critica, soprattutto per la gestione dei residui e per la competenza del titolo III°. Ciò emerge dalle seguenti tabelle trasmesse dal Comune, con le quali sono esaminate le riscossioni in conto residui nel periodo 2015/2017 e residui più competenza negli anni 2018 e 2019.

Residui attivi correnti propri 2015							Residui attivi correnti propri 2016							Residui attivi correnti propri 2017						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/re sidui conservati (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/ residui conserva ti (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/re sidui conservati (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)		
TITOLO I	357.887,25	194.561,38	357.887,25	-38.283,52	54%	-11%	239.080,24	24.006,49	239.080,24	0	10%	0%	324.843,25	42.001,28	324.843,25	-23.747,13	13%	-8%		
di cui																				
imn	50.186,52	11.944,17	50.186,52	-11.554,10	24%	-24%	44.234,24	585,98	44.234,24	0	1%	0%	76.794,09	870,68	76.794,09	0	1%	0%		
tasi	11.468,03	11.468,03	11.468,03	0	100%	0%	12.090,00	339,00	12.090,00	0	3%	0%	11.751,00	0	11.751,00	0	0%	0%		
tari	159.187,18	60.870,74	159.187,18	-9.951,10	38%	-7%	165.361,05	15.810,59	165.361,05	0	10%	0%	205.678,42	40.916,57	205.678,42	0	20%	0%		
TITOLO III	189.257,49	12.740,53	189.257,49	-16.768,34	7%	-9%	221.156,35	49.085,79	221.156,35	435,3	22%	1%	329.231,81	27.781,42	329.231,81	-108.876,98	8%	66%		
di cui																				
Proventi acquedotto	118.856,51	12.740,53	118.856,51	-3.967,42	11%	-4%	148.148,56	33.000,00	148.148,56	0	22%	0%	165.915,28	27.000,00	165.915,28	0	16%	0%		
Canone depurazione e fognatura	8.002,55	0	8.002,55	-2,55	0%	-1%	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0	50%	0%	4.000,00	0	4.000,00	0	0%	0%		
fitti attivi	12.798,24	0	12.798,24	-12.798,24	0%	-1%	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%		
sanzioni codice strada	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%		

Residui attivi correnti- entrate proprie 2018												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/re residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (g+l)
TITOLO I	349.404,60	34.973,94		0,00	10,01%	0,00	349.404,60	515.890,32	431.101,95	84.788,37	83,56%	399.219,03
di cui												
imu							-			-		-
tasi							-			-		-
tarsu/ tari/tares							-			-		-
TITOLO III	254.140,13	28.011,13	73.345,11		11,02%			73.345,11	22.578,39		30,78%	276.895,72
di cui							-			-		-
Proventi acquedotto							-			-		-
Canone depurazione e fognatura							-			-		-
fitti attivi							-			-		-
sanzioni codice strada							-			-		-

Residui attivi correnti- entrate proprie 2019												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (tg+l)
TITOLO I	399.219,03	35.613,51			8,92%		430.751,69	507.757,74	440.611,57	67.146,17	87%	430.751,69
di cui												
imu							-			-		-
tasi							-			-		-
tarsu/ tari/ tares							-			-		-
TITOLO III	276.895,72	24.000,00			8,67%		494.159,60	251.742,44	10.478,56	241.263,88	4%	494.159,60
di cui							-			-		-
Proventi acquedotto							-			-		-
Canone depurazione e fognatura							-			-		-
fitti attivi							-			-		-
sanzioni codice strada							-			-		-

Le informazioni contabili comunicate sono per alcune annualità parziali e in particolare per gli anni 2018 e 2019 non sono state indicate le voci del “di cui” dei titoli I° e III°. Tuttavia, si può rilevare che la percentuale di riscossione dei residui del titolo I° è pari al 54% nel 2015, al 10% nel 2016 e al 13% nel 2017. Per il titolo III° le percentuali sono rispettivamente pari al 7%, al 22% e all’8%. Nelle annualità 2018 e 2019 le riscossioni in conto residui non presentano miglioramenti; infatti, le riscossioni in conto residui del titolo I° sono pari al 10% nel 2018 e all’8,9% nel 2019, sul titolo III° corrispondendo all’11% e al all’8,67%.

Per quanto attiene alle riscossioni in c/competenza, l’Ente registra sul titolo I° dell’anno 2018 una percentuale pari all’83,56% e nell’anno 2019 pari all’87%. Sul titolo III° invece le riscossioni in c/competenza si attestano al 30,78% nel 2018 e al 4% nel 2019.

In sede istruttoria il Comune non ha fornito alcun dato o informazione in ordine al recupero dell’evasione di tasse e tributi comunali per l’intero periodo esaminato.

Considerazioni conclusive.

La situazione complessiva delle riscossioni di parte corrente dell’Ente è caratterizzata da una condizione di criticità e impatta negativamente sull’andamento dei flussi di cassa, rendendo necessario il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Tale condizione richiede concreti interventi correttivi.

L'assenza di attività rivolta ad accertare base imponibile non dichiarata e il recupero di tributi e tasse non pagate rappresenta una condizione di grave pregiudizio per la stabilità finanziaria dell'Ente, occorre pertanto che vengano adottate urgenti misure, con l'adozione di strumenti e forme idonee finalizzate a scongiurare la decorrenza dei termini prescrizionali per l'accertamento dell'evasione di tributaria, potendo ciò prefigurare ipotesi di danno erariale.

PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento dei, particolarmente onerosi, interessi moratori. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali. Per quanto attiene all'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all'art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito

agli enti locali di variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex art.* 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nelle seguenti tabelle è riportata la situazione dei pagamenti correnti in c/residui del Comune nel periodo dal 2015-2017 e in c/residui e competenza degli anni 2018 e 2019. A seguito di un riscontro con le scritture contabili (Finanza Locale) i dati comunicati con apposita tabella trasmessa dal Comune per gli anni dal 2015 al 2016 sono risultati errati in quanto sono stati riportati unicamente i valori del

Programma 01 del titolo I° e non il totale dei residui conservati sul medesimo titolo, sono risultati errati anche i valori parziali afferenti al servizio rifiuti e idrico-integrato. Per gli anni 2018 e 2019 l'Ente non ha comunicato dati, sono pertanto inseriti a cura della Sezione. Sono stati inseriti anche i valori corretti per le annualità 2015/2017:

Residui passivi correnti 2015							Residui passivi correnti 2016							Residui passivi correnti 2017						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	Pagato/residui conservati (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	Pagato/residui conservati (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	Pagato/residui conservati (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)		
TITOLO I	242.481,31	66.390,54		29.784,31	27%	12%	245.008,68	149.994,03		0	61%	0%	204.785,04	96.342,27		32.173,04	47%	33%		
di cui																				
Servizio RSU	71.326,53	30.499,95		3.416,30	43%	5%	40.506,53	7.448,61		0,00	18%	0%	36.355,00	1.354,95		3.451,16	4%	9%		
Servizio Idrico	47.389,24	13.974,31		0	29%	0%	65.732,56	40.668,95		0	62%	0%	31.106,64	24.630,54		2.492,90	79%	8%		

Residui passivi correnti 2018						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	impegni c/competenza	pagamenti	% pagato/impegnato
	a	b	c (b/a)	d	e	f(e/d)
TITOLO I	182.350,81	99.412,13	54,52%	635.634,49	520.549,25	81,89%
di cui						
Servizio RSU				-	-	
Servizio Idrico/fognatura/depurazione				-	-	

Residui passivi correnti 2019						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	impegni c/competenza	pagamenti	% pagato/impegnato
	a	b	c (b/a)	d	e	f(e/d)
TITOLO I	198.023,92	95.670,53	48,31%	734.940,97	594.406,79	80,88%
di cui						
Servizio RSU				-	-	
Servizio Idrico/fognatura/depurazione				-	-	

Dai dati sopra esposti emerge che i pagamenti in conto residui della spesa corrente seguono un andamento crescente nel 2016 rispetto al 2015, infatti, passano dal 27% al 61%; mentre nell'anno 2017 decrescono al 47%. I predetti valori percentuali sono nettamente superiori alle percentuali delle riscossioni correnti analizzate per le medesime annualità al punto che precede.

Negli anni 2018 e 2019 l'ammontare dei pagamenti in conto residui è leggermente aumentata, infatti si attestano al 54,52% nel 2018 e al 48,31% nel 2019.

La situazione dei pagamenti correnti della competenza negli anni 2018 e 2019 si attesta in media all'81%.

Situazione debitoria

Il Comune non ha fornito in sede istruttoria nessuna informazione riguardo alla situazione debitoria; in particolare, non ha rappresentato la situazione nei confronti della Regione Calabria per il servizio rifiuti e idropotabile.

Con riferimento a tali aspetti, occorre richiamare l'attività istruttoria avviata dalla Sezione nell'anno 2020 finalizzata a monitorare la situazione debitoria dei comuni nei confronti della Regione Calabria; per il comune di Umbriatico la richiesta di informazioni era stata formulata con la nota n. 533 del 20/01/2020.

Il Comune in riscontro alla citata nota della Sezione aveva trasmesso con PEC del 13/2/2020 una relazione sulla situazione debitoria nei confronti della Regione per servizio idropotabile e conferimento RR.SS.UU. aggiornata alla data del 31/12/2019.

Dalla relazione era emerso che la Regione Calabria, con nota n. 368732 del 24/10/2019, aveva accertato un debito per conferimento di rifiuti solidi urbani complessivamente pari a € 60.037,09, di cui € 27.327,30 per l'anno 2017 e € 32.709,80 per l'anno 2018. Il Comune ha aderito ad un piano di rientro proposto dalla Regione, deliberato con atto della Giunta comunale n. 79 del 30/10/2019. A seguito dell'approvazione del piano è stato effettuato un pagamento in acconto di € 6.003,71 con il mandato n. 654 del 15/11/2019, le successive rate pari a € 6.459,02 ciascuna sarebbero state in scadenza al 31/12/2019 e al 31/01/2020. Nella relazione veniva poi specificato che "per quanto attiene al piano di rateizzazione del conferimento RR.SS.UU., le somme sono state imputate sul cap. di spesa 125300 e sono presenti residui per € 30.000,00".

Considerati i pagamenti effettuati dall'Ente e l'entità dei residui finali sul capitolo indicato, di cui non si specifica se riferiti alla data del 31/12/2018 o 2019, appare che non vi sia l'integrale copertura del debito. Inoltre, non viene menzionata la situazione debitoria dell'anno 2019.

La Regione Calabria, nel fare seguito alla relazione del Comune, con nota n. 123300 del 31/03/2020 ha confermato gli importi dovuti a titolo di tariffa smaltimento rifiuti annualità 2017 e 2018 per complessivi € 54.828,62, oggetto di rateizzazione; tuttavia, rileva sulla base degli atti d'ufficio un ulteriore debito residuo per l'annualità 2019 pari a € 20.561,50.

Dalla citata nota della Regione emerge infine una ulteriore posizione debitoria, derivante da somme dovute a titolo di conguaglio tariffario 2016/2017 pari complessivamente a € 16.159,69.

Con riferimento al servizio idropotabile, il Comune, nella relazione, ha dichiarato che non sussiste nessuna posizione debitoria nei confronti della Regione.

Pur non avendo fatto nessuna menzione alla situazione finanziaria con la Società So.Ri.Cal. S.p.a. quale organismo gestore del servizio idrico regionale, si rileva che dalle scritture contabili trasmesse dall'Ente, alla data del 31/12/2019 risultano al Programma 4 "Servizio idrico integrato" residui passivi totali pari a € 30.103,55 di cui € 13.228,41 dalla gestione dei residui e € 16.875,14 dalla gestione di competenza.

Infine, riguardo ai debiti fuori bilancio, con la nota prot. n. 549 del 21/02/2022, viene specificato che "non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nelle annualità dal 2015 al 2019".

Considerazioni conclusive.

La Sezione rileva che la situazione dei pagamenti correnti in conto residui pur non essendo significativamente elevata presenta un consistente divario rispetto alle correlate riscossioni.

Con riferimento alla situazione debitoria verso la Regione Calabria si evidenziano alcune criticità. In particolare, sulla base dei documenti sopra menzionati, emergerebbe una non integrale copertura finanziaria del debito per RR.SS.UU. in corso di rateizzazione. Vi sarebbero ulteriori debiti a titolo di conguaglio tariffario 2016/2017 e quota residua per conferimenti dell'anno 2019 complessivamente pari a € 36.721,19 a fronte dei quali l'Ente non ha indicato i mezzi di copertura.

Infine, appare anomalo che il Comune dichiari di non avere posizioni debitorie per forniture idriche e conservi al 31/12/2019 residui passivi per un ammontare pari a € 30.103,55.

ORGANISMI PARTECIPATI.

Il Comune di Umbriatico ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016. Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 3/2/2020 ha approvato la ricognizione alla data del 31/12/2018, mentre con la successiva deliberazione n. 29 del 28/12/2020 ha approvato la ricognizione alla data del 31/12/2019. In entrambe le deliberazioni viene dato atto del permanere delle partecipazioni in quattro società, Asmenet Calabria soc cons. a.r., Asmel Consortile s.c. a r.l. e altre due entrambe oggetto di dichiarazione di fallimento, la Soakro S.p.a e la Akros S.p.a.

P.Q.M.

A conclusione dell'esame svolte ex art. 1, c. 166 e ss., L. 266/2005 la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

Le seguenti criticità:

- disallineamento tra i valori del fondo cassa al 31/12 degli anni 2015 e 2016 deliberati dal Comune e i valori risultanti nel SIOPE (prospetto delle disponibilità liquide);
- inattendibilità della consistenza dei fondi vincolati di cassa negli anni dal 2015 al 2019 e reiterata violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 10.6 del principio contabile (allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), nonché del combinato disposto degli artt. 180 e 195 del T.U.E.L.;
- violazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria paragrafo 3.26 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in ordine alla contabilizzazione dei movimenti delle anticipazioni di tesoreria negli anni 2015, 2016 e 2018;
- mancata sterilizzazione delle entrate derivanti dalle anticipazioni di liquidità erogate all'Ente, con conseguente effetti espansivi della spesa dal 2015 al 2018;
- violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 afferenti alla disciplina dei

“servizi per conto terzi e partite di giro”. Nei rendiconti 2015, 2016 e 2017 non risulta rispettata l’equivalenza delle richiamate partite contabili.

- discrasie nei valori del FPV al 31/12/2019 tra le scritture contabili e la deliberazione consiliare n. 7/2020 approvativa del medesimo conto;
- mancata iscrizione nei bilanci dal 2015 al 2019 delle quote di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui accertato con deliberazione della Giunta comunale n. 21/2015;
- anomala attribuzione all’Ente del contributo di cui all’art. 52 del D.L. n. 73/2021. Il Comune non ha formalmente e contabilmente rilevato tra le componenti del disavanzo accertato in sede di rendiconto 2019 quella derivante dalla costituzione del FAL (art. 39-ter del D.L. n. 162/2019);
- errata applicazione dell’art. 39-quater del D.L. n. 162/2019 a seguito del disavanzo accertato in sede di rendiconto 2019. Ciò in conseguenza della non sussistenza della condizione prevista dal medesimo articolo per accedere al ripiano del disavanzo nel termine massimo di quindici annualità in luogo delle tre previste dall’art. 188 del TUEL;
- gravi criticità nelle riscossioni in conto residui delle entrate correnti e assenza di attività relativa al contrasto dell’evasione tributaria;
- parziale copertura finanziaria dei debiti maturati verso la Regione Calabria al 31/12/2019 per conferimento di RR.SS.UU. e conguaglio tariffario.

DISPONE

Che il Comune di Umbriatico (KR) adotti e fornisca, nel primo bilancio entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive ed i chiarimenti di seguito indicati e, in particolare, è necessario che detto Ente, nel primo bilancio utile:

- 1) Provveda al ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui accertato con la deliberazione della Giunta comunale n. 21 dell’1/7/2015, iscrivendo a titolo di disavanzo l’importo relativo delle quote non ripianate dal 2015 al 2019 nel bilancio in corso di gestione. Proceda per le

annualità successive secondo le modalità stabilite nel piano di rientro deliberato con atto del Consiglio comunale n. 8 del 26/08/2015;

- 2) Determini correttamente la consistenza dei fondi di cassa vincolati, provvedendo alla ricostituzione di quelli utilizzati e non reintegrati nelle disponibilità di cassa;
- 3) Provveda alla formale rettifica della deliberazione consiliare n. 7 del 2020 relativa all'approvazione del rendiconto 2019 nella parte in cui viene riportato il prospetto del risultato di amministrazione contenete valori errati dei risultati di cui alla lett. "A" e "E", per le motivazioni esposte nella presente deliberazione;
- 4) Quantifichi correttamente le componenti del disavanzo (parte disponibile) accertato in sede di rendiconto 2019 (€ -1.035.317,83) e ne adotti le modalità di ripiano nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 9.2.20 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.
- 5) Adotti i necessari provvedimenti al fine di: a) revocare le misure deliberate con atto del Consiglio comunale n. 11 del 3/08/2020 relative al ripiano del disavanzo 2019 derivante dal diverso metodo di calcolo del FCDE (art. 39-quater del D.L. n. 162/2019) per motivazioni riportate nella parte motiva della presente deliberazione; b) di ripianare il disavanzo accertato in sede di rendiconto 2019 secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del TUEL;
- 6) Provveda ad una puntuale ricognizione dello stato del contenzioso nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 5.2 lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ai fini di una congrua valutazione del fondo contenzioso accantonato nel rendiconto 2019;
- 7) Adotti ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione in conto residui delle entrate correnti e adotti misure gestionali urgenti rivolte a migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;

- 8) Provveda al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura dei debiti nei confronti della Regione Calabria per conferimento RR.SS.UU. anno 2019 e congruaggio tariffario 2016/2017;
- 9) Assuma i provvedimenti necessari al fine di ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di fattori conseguenti ai rilievi e alle criticità emerse con la presente deliberazione e derivati da pregresse erronee valutazioni;
- 10) E' auspicabile che l'Ente, in via prudenziale, accantoni ai sensi dell'art. 167, comma 3 del TUEL, una somma idonea a mitigare il rischio della possibile restituzione dell'importo del contributo ottenuto dal Ministero ex art. 52, comma 1, del D.L. 73/2021.

Adotti ogni ulteriore misura correttiva segnalata in parte motiva.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Umbriatico (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Umbriatico (KR).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

Il Consigliere

Ida Contino



IDA CONTINO
CORTE DEI CONTI
13.02.2023
09:17:19
GMT+00:00

Il Presidente

Rossella Scerbo



ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
15.02.2023 11:41:45
GMT+00:00

Depositata in segreteria il

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



ELENA RUSSO
CORTE DEI CONTI
15.02.2023
13:04:40
GMT+01:00

